

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2050 del 28/06/2016
Oggetto	AUA - DITTA "Paver Costruzioni S.p.A." nel Comune di Poggio Renatico - rilascio atto di rettifica e modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2084 del 28/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 17651/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n°59 – Società “**PAVER COSTRUZIONI S.p.A.**” con sede legale in Comune di Piacenza, S.S. Cortemaggiore n. 25 - Protocollo istanza del S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico n. 7885 del 25.05.2016. Rettifica e modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 2821 del 09.05.2014, rilasciato dalla Provincia di Ferrara per l’esercizio dell’attività di produzione e vendita manufatti in cls svolta nel Comune di Poggio Renatico, via Ferrara n. 31.

IL DIRIGENTE

- **VISTA** l’istanza, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico prot n. 7885 del 25.05.2016 ed acquisita al P.G. di Arpae con il n. PGFE/2016/5637 del 07/06/2016, di rettifica riguardante le emissioni in atmosfera e di modifica, consistente nel ricomprendere il titolo abilitativo “Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all’art. 216 del D.Lgs. 152/2006” rilasciato dalla Provincia con atto n. 9253 del 03.09.2013, in quanto la società “**PAVER COSTRUZIONI S.p.A.**” nell’istanza, che ha portato all’adozione dell’A.U.A. n. 2821 del 09.05.2014, aveva ommesso di citarlo;
- **RICHIAMATO** l’atto n. 2821 del 09.05.2014 di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato dalla Provincia di Ferrara;
- **VISTI** gli atti P.G. 6438 del 25.01.2012 e n. 8316 del 16.07.2013 rilasciati dalla Provincia di Ferrara;
- **VISTO** l’atto n. 9253 del 03.09.2013 di Iscrizione Registro Provinciale imprese esercenti attività di recupero di rifiuti non pericolosi;
- **RITENUTO**, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;
- **VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013 n°59;

- **DATO ATTO** che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- **PRESO ATTO** che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- **DATO ATTO** che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

DISPONE

la rettifica e modifica della Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 2821 del 09.05.2014 rilasciato dalla Provincia di Ferrara alla società "**PAVER COSTRUZIONI S.p.A.**" con C.F. e P.IVA 00870620333 per l'esercizio dell'attività di produzione e vendita manufatti in cls svolta nel Comune di Poggio Renatico, via Ferrara n. 31, come di seguito indicata:

- Il titolo abilitativo rilasciato con atto n. 9253 del 03.09.2013 dalla Provincia, ora di competenza ARPAE, viene sostituito dal presente atto, che riporta le prescrizioni nella nuova sezione D sotto citata;
- la planimetria unita all'atto n. 2821 del 09.05.2014 sotto la voce allegato "B" è sostituita dalla nuova planimetria, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B-bis".
- La tabella indicata nella sotto citata sezione B come allegato "C" non si allega al presente atto in quanto è quella già allegata all'atto n. 2821 del 09.05.2014.
- Le prescrizioni della sezione B) **EMISSIONI IN ATMOSFERA** vengono sostituite integralmente dalle seguenti:

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B-bis", denominate **E2 , E4, E8 ed E9**
2. Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E2 generatore a gasolio	E4 produzione masselli	E8 Betoniera	E9 Impianto frantumazion e
Portata (Nm ³ /h)	400	25.000	3.000	5.000
Durata (h/giorno)	6	16	4	1
Altezza (m)	8,5	13	8	8

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	100	20	20	20
Ossidi di azoto (NO ₂)	350	-	-	-
Ossidi di zolfo (SO ₂)	500	-	-	-
Sistema di abbattimento	nessuno	FT (maniche)	FT (maniche)	FT (maniche)

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni con **periodicità almeno annuale**.

3. Per quanto riguarda i punti di emissione **E1, E5, E6 ed E7** relativi ai silos del cemento dovranno essere dotati di idoneo sistema di abbattimento e dovrà essere tenuto un registro su cui annotare gli interventi di manutenzione, come da nota ARPA PFGE/2007/3386 ;
4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
5. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
6. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito all'atto n. 2821 del 09/05/2014 rilasciato dalla Provincia di Ferrara quale parte integrante sotto la voce allegato "C".
7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli , o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).

8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento.
10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.

D) ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

L'attività di recupero, ai sensi dell'art. n. 216 - comma terzo - del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e del D.M. 05.02.1998, potrà essere esercitata con riferimento alle tipologie e all'attività di recupero di rifiuti di seguito indicate:

13.1 Tipologia: ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quale. **CER: 100102**

13.1.3 Attività di recupero:

b) produzione di conglomerati cementizi: le ceneri vengono miscelate agli altri materiali, a freddo, e nella fase di preparazione del manufatto finale (R5);

13.1.2 Caratteristiche del rifiuto: *è generalmente composto dall'80% circa di ceneri volanti e dal 20% circa di ceneri pesanti; costituito da silicati complessi di alluminio, calcio e ferro, sostanza carboniosa incombusta (2÷10%); PCDD in concentrazione non superiore a 2,5 ppb; PCB, PCT <25 ppm.*

Quantitativi: t/anno 1.500, messa in riserva istantanea ton. 80;

e alle seguenti prescrizioni:

1. Devono essere rispettate le disposizioni del DM 5/02/1998 e s.m.i;
2. E' fatto obbligo da parte della Ditta in particolare di attenersi alle prescrizioni relative all'attività di messa in riserva indicate all'art. 6 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
3. La Ditta dovrà inoltre rispettare quanto previsto all'art. 7 commi 1 e 2 D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
4. La Ditta dovrà altresì rispettare quanto previsto all' art. 8 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i relativamente al campionamento ed analisi delle caratteristiche del rifiuto;
5. Dovrà essere inoltrata a questa Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente indicazioni in merito ai quantitativi di rifiuti trattati, di rifiuti recuperati e di quelli derivanti dall'attività ed avviati allo smaltimento, relativa all'anno precedente.
6. Ai sensi dell'art. 3, commi 1° e 3°, del Decreto 21 Luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno.
7. La Società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Poggio Renatico, il titolo abilitativo in materia ambientale, rilasciato dalla Provincia, atto n. 9253 del 03.09.2013.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'atto n. 2821 del 09.05.2014 rilasciato dalla Provincia di Ferrara, cui va unito il presente quale parte integrante.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. di Ferrara ed ad HERA S.p.A., al Servizio Ambiente del Comune di Poggio Renatico ed alla Provincia di Ferrra.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Poggio Renatico.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.